



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/
Rif. n. 12/P/2022 del 19.01.2022
e n. 87/P/2022 del 25.06.2022

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Trattamento economico e previdenziale del personale aeronavigante

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL

ROMA

Con riferimento alla nota in epigrafe la Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, sotto il profilo prettamente tecnico, ha evidenziato che in attività di servizio, l'articolo 1 comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 505 dispone che *“A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento”*.

Nell'ipotesi in cui la percezione dell'indennità pensionabile avvenga nella misura del 50% anche la relativa contribuzione pensionistica (24,20 a carico amministrazione e 8,80% a carico dipendente) opera su detta misura percepita 50%.

La pensionabilità delle suddette indennità è invece disciplinata dall'articolo 59 del T.U. 1092/73, così come modificato dall'articolo 19 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e in ultimo dall'articolo 1869 del Decreto Legislativo 66/2010 (codice militare), che così dispone:

1. *Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.*

2. *La pensione normale di cui al comma 1 è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1.

L'importo dell'indennità di volo o di aeronavigazione non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico mentre le indennità supplementari sono valorizzate nella c.d. quota B di pensione alla stessa stregua degli emolumenti accessori.

Inoltre in attività di servizio, ai sensi dell'art. 3 p. 6 del Decreto Legislativo 314/1997 l'indennità di volo concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi nella misura del 50%.

Comunque la problematica segnalata da codesta O.S. è stata posta all'attenzione delle Direzioni Centrali competenti in vista dei ritenuti approfondimenti, ed eventuale definizione, nei prossimi tavoli negoziali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis